

CONTRATTO PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI IMPIANTO
FRIGORIFERO PER IL POLO DEL '900

TRA

Fondazione Polo del '900 (Cod. Fisc. 97807600016), con sede in Torino, Via del Carmine 14, in persona del Presidente Sergio Soave, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione Polo del '900, di seguito denominata "Committente".

E

L'operatore economico _____, C.F. _____, P.IVA _____ con sede legale in _____, Via _____, in persona del _____, di seguito denominato "Appaltatore" o "Impresa".

Premesso che:

- in data 30/03/2020, la Fondazione Polo del '900 ha indetto una gara a procedura aperta per l'affidamento di fornitura e posa in opera di gruppo frigo, previa rimozione e smaltimento dell'esistente impianto di condizionamento situato all'interno di Palazzo San Daniele, con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale della Fondazione <http://www.polodel900.it>, per un importo complessivo pari ad € 67.946,74, IVA esclusa, come da Determinazione del Presidente della stessa Fondazione, del 13/03/2020;

- sono state presentate n. _____ offerte nei termini previsti dagli atti di gara, di cui _____ sono state ammesse alle successive fasi della procedura;

- l'aggiudicazione è avvenuta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016;

- a seguito dell'esperimento della predetta procedura di gara, con determinazione n. _____ del _____, la gara in oggetto è stata aggiudicata definitivamente a _____, che ha presentato l'offerta con il maggior ribasso non anomala, con presa d'atto dell'esito positivo della verifica dei requisiti prescritti dalla legge di gara;

- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente contratto, che ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva per un importo di Euro _____ = (_____/00) prestata mediante fideiussione bancaria/polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016,

n. _____ rilasciata da _____;

- costituiscono altresì parte integrante del presente contratto: il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d'appalto, l'offerta economica presentata dall'Impresa.

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – DISCIPLINA DELL'APPALTO

- 1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti in esse richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e l'Appaltatore dichiara di conoscerli ed accettarli.
- 1.2 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica quanto previsto da: (I) Disciplinare di gara ed Offerta Economica; (II) Capitolato Speciale ed altri documenti allegati al presente Contratto; (III) le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, in quanto applicabili; (IV) tutte le altre disposizioni normative vigenti ed applicabili in relazione alla natura dell'appalto affidato.

ART. 2 – OGGETTO

2.1 L'oggetto del presente contratto (qui di seguito denominato "Contratto") consiste nello svolgimento da parte dell'Appaltatore delle prestazioni di cui al Capitolato speciale allegato al presente contratto, che qui si intende integralmente richiamato, consistente riassuntivamente nell'attività di fornitura con posa in opera di impianto frigorifero per il Polo del '900, previo smantellamento, rimozione e smaltimento dell'impianto esistente situato nei locali di Palazzo San Daniele.

2.2 Il contratto comprende tutte le prestazioni di cui al Capitolato speciale allegato, nonché ogni altra attività funzionale al corretto ed effettivo funzionamento dell'impianto oggetto del contratto stesso, ancorché non esplicitate nel presente contratto.

2.3 I locali saranno consegnati al Concessionario entro 5 giorni dalla stipulazione del presente contratto, ovvero in caso di esecuzione d'urgenza, entro 5 giorni dal momento in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. In tale data verrà redatto il verbale di consegna dei lavori, dalla cui sottoscrizione decorrono i termini, anche intermedi, di esecuzione ed ultimazione dei lavori.

ART. 3– SEDE

3.1 Il nuovo impianto frigorifero dovrà essere posizionato nei locali di Palazzo San Daniele, Via del Carmine 14, Torino. In particolare, piano sottotetto, locale TA 01 (locale tecnico aperto), con ingresso comune a quello aperto agli utenti delle funzioni culturali pubbliche e con ingresso specifico dall'esterno, sito in Via San Domenico.

ART. 4 - DURATA

4.1 L'installazione del nuovo gruppo frigo deve avvenire entro e non oltre la prossima estate. Pertanto tutte le attività oggetto del presente appalto dovranno essere eseguite entro il termine massimo di 9 settimane decorrenti dalla stipulazione del presente contratto ovvero, in caso di esecuzione in via d'urgenza, dalla data di aggiudicazione definitiva, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 7.1, lett. a) e fermo restando il diritto all'ulteriore risarcimento del danno.

4.2 Nel caso in cui le attività oggetto del contratto non fossero esperibili, in tutto o in parte, entro il termine di cui al precedente art. 4.1 per cause imputabili alla Committente, il mancato rispetto del suddetto termine non darà luogo all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 7. In tal caso la Committente assegnerà un nuovo termine di adempimento delle prestazioni, che dovrà essere rispettato dall'Appaltatore, pena l'applicazione delle medesime penali di cui all'art. 7.1, lett. a).

ART. 5 – PREZZO

5.1 Il corrispettivo contrattuale dovuto dalla Committente all'Appaltatore è determinato sulla base della percentuale di ribasso indicata da quest'ultimo nell'offerta economica, rispetto al valore ribassabile posto a base d'asta (€ 66.942,59 oltre IVA), pari all' __%, per un valore nominale complessivo di Euro _____.

5.2 Il ribasso è stato determinato liberamente dall'Appaltatore e pertanto esso è fisso ed invariabile.

5.3 Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli eventuali oneri e le spese che si rendessero necessari per le prestazioni previste dal Capitolato Speciale. Pertanto nessuna ulteriore somma sarà corrisposta ad alcun titolo all'Appaltatore, il quale nulla potrà pretendere, a qualsivoglia titolo, dalla Committente.

5.4 Il prezzo di cui al precedente punto 5.1 per l'attività oggetto del presente contratto verrà corrisposto dalla Committente a seguito di ricezione di fattura elettronica emessa al termine della prestazione, con pagamento a 30 giorni d.f.f.m.

5.5. L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010, ai sensi di quanto disposto al successivo art. 13 del presente Contratto. In particolare il pagamento relativo al presente contratto sarà effettuato a mezzo di correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), di cui si riportano di seguito le coordinate: presso:

IBAN_____

5.6 La dichiarazione di cui al precedente comma è resa altresì mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che si allega (ALLEGATO C), ai sensi del D.P.R. 445/2000.

5.7 Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolarità contributiva dell'Appaltatore certificata attraverso D.U.R.C. in corso di validità.

5.8 In caso di subappalto, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 105, comma 13 del D.Lgs.50/2016, la Fondazione corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite ai sensi del successivo art. 12. In tal caso, si riportano anche le coordinate bancarie del conto corrente dedicato del subappaltatore _____

IBAN_____.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

6.1 L'appaltatore si obbliga a svolgere le attività in oggetto secondo i tempi e le modalità previste dal Capitolato Speciale, ivi integralmente richiamato, e dal precedente art. 4, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 7. Tutte le attività dovranno essere comunque sottoposte alla preventiva approvazione della Committente.

Nel caso in cui, le attività vengano svolte in modo non conforme a quanto pattuito, il Committente potrà disporre l'applicazione di una penale secondo le modalità di cui al successivo art. 7.1, lett. b) e c) del presente contratto.

6.2 L'Appaltatore assume tutte le obbligazioni di cui al capitolato speciale, all'offerta ed al Contratto; in caso di violazione la Committente avrà diritto al risarcimento del danno e facoltà di risoluzione dal contratto, senza che l'Appaltatore possa pretendere

alcun ulteriore indennizzo o compenso, sotto qualsiasi forma, rispetto a quello dovutogli per le attività già svolte.

6.3 Inoltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di:

- a) conformarsi a tutte le leggi ed i regolamenti in vigore che disciplinano le attività del servizio oggetto del presente contratto;
- b) provvedere a tutti gli adempimenti di legge, ad ottenere tutte le autorizzazioni ed a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie allo svolgimento del servizio;
- c) osservare le norme ed i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- d) osservare la normativa in materia di assicurazione, previdenza ed assistenza;
- e) osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante la durata del presente contratto;
- f) osservare la specifica normativa di settore così come richiamata nel Capitolato Speciale;
- g) eseguire le prestazioni di cui al presente contratto nel pieno rispetto della normativa vigente, e di quella che dovesse essere emanata nel corso dell'esecuzione del presente contratto;
- h) presentare agli uffici competenti per territorio tutti i titoli abilitativi per lo svolgimento dell'attività richiesti dalla normativa vigente;
- i) eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale nonché nel presente contratto e nei suoi Allegati. In caso di violazione la Committente avrà diritto al risarcimento del danno e facoltà di risoluzione dal contratto, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun ulteriore indennizzo o compenso, sotto qualsiasi forma, rispetto a quello dovutogli per le attività già svolte;
- j) fornire alla Committente, per il nuovo impianto frigorifero, adeguata garanzia rilasciata ai sensi di legge secondo quanto richiesto dal Capitolato Speciale;
- k) provvedere a tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare, nel corso dell'attività, incidenti e danni alle persone, alle strutture, agli altri servizi e a

quant'altro esistente nelle zone di lavoro e di deposito nonché nelle zone limitrofe;

- l) non cedere a terzi il contratto in tutto o in parte, a qualsiasi titolo e non subappaltare al di fuori dei limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e di quanto indicato in sede di presentazione dell'offerta;
- m) depositare in caso di subappalto il contratto con il subappaltatore presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata;
- n) comunicare il nominativo del Referente, che assumerà il ruolo di interfaccia dell'Appaltatore nei confronti della Committente entro 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto, nonché le modalità per contattarlo;
- o) svolgere le prestazioni nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in tema di trattamento di dati personali;
- p) consentire alla Committente di procedere in qualsiasi momento ed anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- q) manlevare e tenere indenne la Committente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero eventualmente avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione del presente Contratto;
- r) assumersi il rischio di imprevisti e difficoltà esecutive, a fronte delle quali non potrà richiedere alcun compenso;
- s) rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché dare immediata comunicazione a quest'ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto;
- t) fornire alla Committente ogni informazione, reportistica e/o documentazione richiesta dalla Committente o prevista nel rispetto del Capitolato Speciale, anche al fine di agevolare verifiche e controlli.

ART. 7 - PENALI

7.1 La Committente, in caso di inadempienze nel compimento delle prestazioni oggetto del presente contratto nonché di disposizioni in seguito impartite dalla stessa Committente, potrà applicare all'Appaltatore le seguenti penali:

a) Mancato rispetto del termine di cui all'art. 4. del presente contratto: ^[11]_[SEP]

- 1% del valore dell'affidamento per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna prevista: ^[11]_[SEP]

b) Svolgimento dell'attività in modo difforme da quanto previsto da Capitolato:

- fino a € 500,00, salvo l'ipotesi più grave descritta oltre come motivo di risoluzione per inadempimento.

Rientrano in questa fattispecie anche le eventuali violazioni contestate dalla Committente relativamente all'impiego di impianti, attrezzature, materiali e prodotti forniti non idonei o diversi da quelli richiesti nel Capitolato Speciale e concordati con la Committente;

c) Mancata consegna della documentazione richiesta dall'art. 11 del Capitolato Speciale:

- fino a € 300 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data ivi prevista, fermo restando l'ulteriore diritto al risarcimento del danno.

7.2 Inoltre, in caso di esito negativo del collaudo o certificato di regolare esecuzione dell'impianto frigorifero, la Committente potrà applicare una penale pari al 0,1 per mille dell'importo del contratto. Si specifica che rientra tra le fattispecie di esito negativo del certificato di regolare esecuzione il caso in cui esso non sia reso possibile per causa imputabile all'Appaltatore.

7.3 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2 saranno contestati per iscritto all'Appaltatore, il quale potrà replicare per iscritto entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette deduzioni dell'Appaltatore non pervengano entro il suddetto termine di 5 giorni ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Committente, a giustificare l'inadempienza, potranno applicarsi le penali stabilite, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e/o del ritardo.

7.4 La Committente procederà all'eventuale addebito delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Concessionario, ovvero potrà avvalersi della garanzia definitiva rilasciata da quest'ultimo, senza bisogno di previa diffida.

7.5 In ogni caso l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 10 e di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7.6 La richiesta e/o il pagamento della penali di cui al presente articolo non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

ART. 8 - GARANZIE

8.1 Il Concessionario ha prestato la cauzione definitiva allegata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della garanzia si applica quanto previsto ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

8.2 La garanzia definitiva è rilasciata con le modalità e nelle forme di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016. Essa opera per tutta la durata del presente Contratto.

8.3 La cauzione definitiva garantisce tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, pertanto la Committente ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione di penali.

8.4 Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente. In caso di inottemperanza, il Committente potrà risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 10.

ART. 9 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

E' a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero della Committente e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone

ed alle cose da terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.

ART. 10 - RISOLUZIONE E RECESSO

10.1 Il venir meno, durante l'esecuzione del contratto, dei requisiti prescritti dal Disciplinare di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte della Committente.

10.2 Il contratto può essere risolto nelle ipotesi e con le modalità di cui all'art. 108 D.Lgs. 50/2016.

10.3 Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 codice civile, il contratto può altresì essere risolto, ad insindacabile giudizio della Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza bisogno di affidare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- nel caso di applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione del contratto;
- nel caso di ingiustificata sospensione del contratto da parte dell'Appaltatore;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- nel caso di fallimento, messa in liquidazione, cessazione dell'attività o altre procedure concorsuali dell'Appaltatore;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- nel caso di violazione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 13 del presente Contratto;
- in caso di mancato reintegro della garanzia definitiva di cui al precedente art. 8.4;
- nel caso in cui nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento

definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.Lgs. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso le prefettura risultino positivi;

- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata, ancorché non espressamente richiamata dal presente articolo.

10.4 Nel caso di risoluzione, la Committente si riserva il diritto di escutere la garanzia definitiva prestata per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di importo equivalente, che sarà comunicata all'Appaltatore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Committente al risarcimento dei danni subiti ed in particolare essa si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese aggiuntive incontrate rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento contrattuale.

10.5 Il recesso è ammesso nei casi e nei modi stabiliti dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

10.6 L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dalla Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

10.7 La Committente, in caso di risoluzione o di recesso esercitato ai sensi dei commi precedenti, nonché nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, procedendo con lo scorrimento della graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'Appaltatore in sede di offerta.

ART. 11 –VARIANTI

11.1 La Committente si riserva la facoltà di apportare, a suo insindacabile giudizio, variazioni al servizio oggetto di appalto con semplice preavviso scritto, fino al massimo, in aumento o diminuzione, di un quinto dell'importo complessivo del

contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, l'Appaltatore dovrà mantenere ferme ed invariate le condizioni dell'offerta originaria senza poter formulare eccezioni e/o richiedere indennizzi e/o indennità di qualsivoglia genere. La Committente sarà tenuta unicamente al pagamento del servizio svolto e l'Appaltatore nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo dal Committente, nemmeno a titolo di lucro cessante.

11.2 L'Appaltatore non potrà, in corso di esecuzione del contratto, apportare varianti o modifiche al contratto salvo espressa autorizzazione scritta della Committente. In caso di varianti non autorizzate il Concessionario non potrà richiedere maggiori somme, indennizzi, indennità e/o risarcimenti di sorta e, anzi, se richiesto, sarà tenuto alla rimessa in pristino della situazione preesistente.

ART.12 - SUBAPPALTO

12.1 Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, in quanto applicabile, conformemente a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di offerta.

12.2 Il subappaltatore è tenuto a depositare, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto di subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto sottoscritto; ii) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione di cui al precedente art. 5 in relazione alle prestazioni subappaltate; iii) dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a quest'ultimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.

12.3 Il subappaltatore dovrà mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, pena la revoca dell'autorizzazione al subappalto.

12.4 In caso di subappaltatore nei confronti del quale sussistano uno o più motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto alla sostituzione.

12.5 Il subappaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo art. 13.

12.6 Laddove ricorrano i presupposti di cui all'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, la Committente corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

13.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto.

13.2 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, le transazioni eseguite in riferimento al presente contratto dovranno riportare il codice identificativo della gara in oggetto (CIG 8255458B72).

13.3 L'Appaltatore deve comunicare alla Committente eventuali variazioni circa gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 o circa le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro 7 giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le dichiarazioni di cui al presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui si allega un modello (ALLEGATO C), ai sensi del D.P.R. 445/2000.

13.4 La Committente potrà risolvere il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

13.5 L'Appaltatore deve trasmettere alla Committente, entro 30 giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi previsti.

13.6 L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione Committente.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI

L'Appaltatore autorizza il Committente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016, al trattamento dei propri dati personali ai fini dell'esecuzione del presente Contratto.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia eventualmente derivante dal Contratto, incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il T.A.R. Piemonte e, anche nel caso in cui l'Appaltatore sia un soggetto di diritto straniero, sarà applicabile la legge italiana.

ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI e TRATTAMENTO FISCALE

Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative, inerenti e conseguenti al Contratto ed alla sua esecuzione, nessuna esclusa, nonché tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, anche per la relativa registrazione in caso d'uso.

ART. 17 –DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

17.1 Il direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito per brevità "il Direttore") verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 101 D.Lgs. 50/2016, ed in conformità a quanto previsto dagli artt. 10, 11 e 12 del Capitolato Speciale.

17.2 Il direttore provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dal Committente, assicurando così la regolare esecuzione del contratto.

ART. 18 - CLAUSOLE FINALI

18.1 Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative

clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.

18.2 Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo né potrà essere provata che mediante atto scritto, firmato da entrambe le parti.

18.3 L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.

18.4 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che la Committente si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale.

18.5 Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale ed alla normativa applicabile.

ALLEGATI

- a) Garanzia definitiva;
- b) Capitolato Speciale;
- c) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai fini della tracciabilità, ai sensi degli art. 4.5 e 11.3 del presente contratto;
- d) Offerta economica dell'Appaltatore.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, li _____

Per Il Polo del '900

Il Presidente

Sergio Soave

per l'Appaltatore

Il legale rappresentante *pro-tempore*

Si approvano specificamente, ai sensi dell'art. 1341, le clausole di seguito elencate:

Art. 6- Obblighi a carico dell'Appaltatore;

Art. 7- Penali;

Art. 9- Responsabilità dell'Appaltatore;

Art. 10- Risoluzione e recesso;

Art. 11- Varianti;

Art. 15- Foro competente.

per l'Appaltatore

Il Legale rappresentante *pro-tempore*

- **che il conto è da riferire:**

al contratto rep. n. _____ del _____

a tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la Fondazione Polo del '900

- **di essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;**
- **di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 del D. Lgs. 196/2003)**

LUOGO E DATA
DICHIANANTE

FIRMA DEL

La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta ed inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica.